



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD

---

STATUTO  
E  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

---

In vigore da

23/11/2023

# **STATUTO CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD**

## **Indice**

### TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

- Art. 1 – Vision e mission
- Art. 2 – Attività istituzionali

### TITOLO II - SOCI

- Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci
- Art. 4 – Rapporto associativo
- Art. 5 – Diritti e doveri
- Art. 6 – Sanzioni
- Art. 7- Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

### TITOLO III - GOVERNANCE

- Art. 8 – Organi associativi
- Art. 9 – Assemblea
- Art. 10 – Consiglio Generale
- Art. 11 – Consiglio di Presidenza
- Art. 12 – Presidente
- Art. 13 - Presidenti di Delegazione
- Art.14 - Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- Art. 15 – Organi di controllo

### TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

- Art. 16 – Delegazioni territoriali
- Art. 17 – Sezioni merceologiche
- Art. 18 - Costruttori edili
- Art. 19 – Comitato Piccola Industria
- Art. 20 – Gruppo Giovani Imprenditori

### TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

- Art. 21 – Direttore Generale
- Art. 22 – Fondo comune
- Art. 23 – Bilancio preventivo e consuntivo
- Art. 24 – Modifiche statutarie e scioglimento
- Art. 25 - Disposizione di rinvio

## **TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO**

### **Art. 1 – Vision e mission**

E' costituita, con sede legale in Siena e con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena. La denominazione abbreviata è "Confindustria Toscana Sud" e potrà essere modificata dal Consiglio Generale.

Ne sono soci fondatori le Associazioni degli Industriali delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, che, in base alle rispettive delibere assembleari, hanno deciso di confluire in un unico soggetto associativo.

E' articolata in tre Delegazioni denominate Confindustria Arezzo, Confindustria Grosseto e Confindustria Siena e può istituire ulteriori sedi nel territorio, in Italia ed all'estero.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Toscana Sud esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Toscana Sud è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e

- partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
  - e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

## **Art. 2 – Attività istituzionali**

Sono attività istituzionali di Confindustria Toscana Sud:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
  - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
  - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
  - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
  - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
  - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Toscana Sud non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

Possono aderire a Confindustria Toscana Sud le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti

orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Toscana Sud, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Sono **soci effettivi**:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
- le organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese – se e in quanto i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastino con il presente Statuto – nonché consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai punti precedenti, e imprese artigiane e cooperative

Possono, altresì, aderire in qualità di **soci aggregati**, le società cooperative e realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Toscana Sud e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

#### **Art. 4 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice dei presenti le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci aggregati, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'iscrizione impegna l'associato per l'anno di iscrizione e l'anno successivo e s'intende tacitamente rinnovata per periodi successivi di un anno, se non sia stato presentato all'Associazione formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. spedita entro e non oltre il mese di settembre e sono effettive a decorrere dall'anno successivo.

## **Art. 5 – Diritti e doveri**

I *soci effettivi* hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Toscana Sud e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I *soci aggregati* non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata l'appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Toscana Sud comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale, con possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Toscana Sud ovvero da

altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

### **Art. 6 - Sanzioni**

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

### **Art. 7- Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità**

I soci comunicano la decisione di rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con il preavviso indicato nello statuto; fino alla scadenza statutaria del termine, restano vigenti diritti e obblighi propri del rapporto associativo.

I soci possono inoltre recedere:

- a. per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
- b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

Altre cause di cessazione del rapporto associativo:

- a) Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
- b) Cessazione dell'attività aziendale.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **TITOLO III - GOVERNANCE**

### **Art. 8 – Organi associativi**

Sono organi di Confindustria Toscana Sud:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

### **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento.

I soci non in regola con il pagamento dei contributi non possono ricevere, da altro socio in regola, delega a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio dispone di un numero di voti in ragione del contributo annuo versato per l'anno precedente, secondo la seguente tabella:

- fino a euro 1.000: 1 voto ogni 100 euro o frazione superiore a 50 euro;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000: 1 voto ogni 200 euro o frazione superiore a



- 100 euro;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000: 1 voto ogni 400 euro o frazione superiore a 200 euro;
- oltre euro 4.000,01: 1 voto ogni 800 euro o frazione superiore a 400.

Ogni iscritto in corso d'anno ha diritto ad almeno 1 voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto se non sono rappresentanti di aziende associate, i Revisori contabili e i Probiviri.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti, compresi i Presidenti delle Delegazioni ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza fra le Delegazioni Territoriali, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi. Le operazioni di voto, comprese quelle a scrutinio segreto, e lo scrutinio, devono avvenire simultaneamente con proclamazione dei risultati complessivi nella sede in cui è presente il Presidente.

## **Art. 10 – Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da:

1. i componenti di diritto: i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle Sezioni merceologiche;

2. i seguenti componenti elettivi:

- a) n. da 3 a 6, secondo le indicazioni numeriche definite dal Consiglio Generale, rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
- b) n. da 3 a 6 rappresentanti aggiuntivi designati dai Consigli di Delegazione secondo le indicazioni numeriche definite dal Consiglio Generale in base alla contribuzione delle imprese dei rispettivi territori;

3. fino a n. 2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. Il loro mandato coincide con quello del Presidente che li ha nominati. Il Presidente ha facoltà di revocare e sostituire i nominati in corso di mandato.

4. da 2 a 4 rappresentanti aggiuntivi scelti dal Consiglio Generale fra i Vice Presidenti delle Sezioni merceologiche maggiormente rappresentative in termini di contribuzione versata e/o espressione dei principali comparti economici dei territori.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i componenti degli organi nazionali di Confindustria, dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria, fino al venir meno della loro carica.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri e i precedenti Past President, se rappresentanti di impresa associata e privi di incarichi politici.

Possono partecipare al Consiglio Generale, senza diritto di voto, invitati permanenti proposti dal Presidente, che siano rappresentanti di imprese aderenti e comunque in numero non superiore a 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio Generale.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri due quadrienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, compresi i Presidenti delle Delegazioni, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva;
- d) approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche di carattere economico e patrimoniale, che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- j) determinare la costituzione e la soppressione delle Sezioni merceologiche;
- k) determinare le Sezioni merceologiche maggiormente rappresentative in termini di contribuzione versata ed espressione dei principali comparti economici dei territori,

i cui Vice Presidenti andranno a far parte del Consiglio Generale;

- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- n) deliberare su proposta del Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione, l'eventuale Vice Direttore e i Referenti di Delegazione;
- o) convocare l'Assemblea Generale;
- p) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale con successiva ratifica;
- q) nominare su proposta del Presidente tra i Vice Presidenti Esecutivi, il Vice Presidente Vicario.

Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza fra le Delegazioni Territoriali, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi per le operazioni di voto, comprese quelle a scrutinio segreto.

### **Art. 11 – Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. i Presidenti delle Delegazioni Territoriali che assumono il ruolo di Vice Presidenti Esecutivi e sono eletti secondo le procedure indicate all'art.13 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
3. gli altri Vice Presidenti elettivi, in numero massimo di 3;
4. il Presidente della Piccola Industria o comunque il rappresentante designato dei Gruppi della Piccola Industria;
5. il Presidente dei Giovani Imprenditori o comunque il rappresentante designato dei Gruppi dei Giovani Imprenditori;
6. il Presidente della Sezione ANCE, o un Presidente eletto tra i Presidenti delle Sezioni territoriali ANCE, laddove le Sezioni ANCE siano articolate per Delegazione Territoriale;

Al fine di presidiare le attività istituzionali, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche prioritarie per l'attuazione del programma.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, di norma ogni 2 mesi, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dell'Associazione;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione, d'intesa con il Presidente della Delegazione interessata nel caso di designazioni in enti di livello provinciale;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile;
- i) proporre al Consiglio Generale la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione, l'eventuale Vice Direttore e i Referenti di Delegazione
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza fra le Delegazioni Territoriali, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi per le operazioni di voto, comprese quelle a scrutinio segreto.

## **Art. 12 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale.

Il Presidente di norma assume la carica di Presidente della Delegazione di provenienza. Nel caso in cui, in fase di designazione, decida di non assumere il ruolo di Presidente di Delegazione, la Commissione di Designazione opererà per l'individuazione di un terzo Presidente di Delegazione, al quale si applicano tutte le procedure e competenze previste nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione per i Presidenti di Delegazione.

Il Presidente può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di due mandati.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 14, previa consultazione

dei soci.

Sono competenze del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) il coordinamento degli organi associativi e di quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo o permanente, le attribuzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono svolte temporaneamente dal Vicario, o in mancanza, dal Vice Presidente esecutivo più anziano di età. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

### **Art. 13 - Presidenti di Delegazione**

I Presidenti di Delegazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo ulteriore mandato; formano, assieme al Presidente, l'Ufficio di Presidenza, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le Delegazioni.

I Presidenti di Delegazione sono anche Vice Presidenti Esecutivi e rappresentano l'Associazione per la sottoscrizione di atti ed accordi e quant'altro di competenza della Delegazione di provenienza.

### **Art. 14 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione del Presidente e dei Vice Presidenti**

La Commissione di designazione è composta da n. 3 membri, imprenditori associati in rappresentanza delle 3 Delegazioni, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Essi sono estratti a sorteggio all'interno di tre elenchi, uno per ogni Delegazione, composti ciascuno da due imprenditori associati appartenenti alle rispettive Delegazioni individuati dai rispettivi Presidenti di Delegazione, purché rappresentanti di imprese regolarmente associate.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. La Segreteria è svolta dal Direttore Generale o da altro componente

della struttura delegato dal Direttore Generale.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 4 a 6 settimane dall'insediamento e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, per l'emersione dei candidati e la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana di mandato, la Commissione può ricevere eventuali autocandidature alla Presidenza, formalizzate da almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Gli incontri di consultazione della Commissione possono svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza sia fra i componenti della Commissione che con gli associati. Le riunioni devono svolgersi alla presenza, anche in videoconferenza, di almeno 2 componenti.

La Commissione definisce le modalità di comunicazione agli associati di tutte le candidature e autocandidature emerse, con le relative linee programmatiche.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Il Presidente designato individua i Vice Presidenti elettivi nel numero massimo di 3 e, in una riunione successiva a quella di designazione, li sottopone all'approvazione del Consiglio Generale, che delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi proposti.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano invece le schede nulle.

La Commissione ha altresì il compito di verificare contestualmente al candidato Presidente, i candidati alle cariche di Presidenti delle Delegazioni in grado di riscuotere il consenso della base associativa nell'ambito dei rispettivi territori. I candidati Presidenti delle Delegazioni saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale, ai fini della proposta all'Assemblea, con votazione separata da quelle per il candidato Presidente e per i candidati Vice Presidenti da quest'ultimo individuati.

L'Assemblea elegge il Presidente, i Presidenti delle Delegazioni e gli altri Vice Presidenti individuati dal candidato Presidente, con un'unica votazione "a pacchetto".

Il Presidente, assieme a tutti i Vice Presidenti, vengono eletti a scrutinio segreto

dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

### **Art. 15 – Organi di controllo**

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono n.5 e i Revisori contabili sono n.3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti senza alcuna necessità di rotazione.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con la carica di Presidente e di Vice Presidente, nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La Segreteria dei due organi è svolta dal Direttore Generale o da altro componente della struttura delegato dal Direttore Generale.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione, ad esclusione delle questioni inerenti i contributi associativi, e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di progetti di formazione interna.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, n. 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24

dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **CAPITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

### **Art. 16 – Delegazioni territoriali**

L'Associazione è articolata in n. 3 Delegazioni territoriali, una per ciascuna provincia e possono istituire sedi distaccate nel proprio territorio.

Le Delegazioni territoriali sono denominate:

1. Delegazione di Arezzo
2. Delegazione di Grosseto
3. Delegazione di Siena

Sono organi delle Delegazioni territoriali:

- a) il Presidente della Delegazione;
- b) il Consiglio della Delegazione.

I Presidenti delle Delegazioni sono anche Vice Presidenti esecutivi dell'Associazione e sono designati secondo le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. Ad essi spetta il compito di rappresentare gli interessi delle imprese nei rispettivi territori e di garantire localmente il corretto svolgimento del programma di mandato del Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione.

Ciascun Consiglio di Delegazione è composto dai seguenti membri, espressione dei rispettivi territori:

- Presidente di Delegazione;
- Presidenti o Vice Presidenti delle Sezioni merceologiche, compresa ANCE;
- Presidente o Vice Presidente della Piccola Industria;
- Presidente o Vice Presidente dei Giovani Imprenditori;
- Componenti del Consiglio Generale dell'Associazione provenienti dal territorio;
- il Past President della Delegazione.

Il Consiglio di Delegazione, su proposta del Presidente di Delegazione, al fine di aumentare la rappresentatività dei territori e/o dei settori può individuare ulteriori associati all'interno del Consiglio.

Il Consiglio di Delegazione su proposta del Presidente di Delegazione può istituire i Gruppi zionali e ne designa il Presidente. Il Presidente del Gruppo zonale resta in carica per lo stesso periodo del Presidente di Delegazione.

I Consigli di Delegazione hanno il compito di animare la vita associativa nei rispettivi territori e di formulare proposte alla Governance dell'Associazione su iniziative e



attività da svolgere. Sono sempre consultati dalla Commissione di designazione per l'elezione dei rispettivi Presidenti di Delegazione e del Presidente dell'Associazione.

Designano i rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale previsti dall'art. 10 del presente statuto, secondo le indicazioni numeriche definite dal Consiglio Generale in base alla contribuzione delle imprese dei rispettivi territori.

Il Consiglio di Delegazione su proposta del Presidente di Delegazione, salvo diverse decisioni del Consiglio Generale, nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere del territorio di competenza.

Il Consiglio di Delegazione, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Generale, sovrintende agli indirizzi e alle attività delle società controllate e partecipate di competenza della Delegazione.

Le norme di convocazione, costituzione e deliberazione degli organi territoriali sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

### **Art. 17 – Sezioni merceologiche**

Le imprese associate sono suddivise in Sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio, per la trattazione di questioni di particolare interesse. Le imprese associate possono essere presenti in più Sezioni ripartendo tra le stesse i relativi voti.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e di contributi associativi. Ogni Sezione elegge un Presidente, che rappresenta la Sezione nel Consiglio Generale. Ogni Sezione elegge gli eventuali Vice Presidenti che rappresentano la Sezione nei rispettivi Consigli di Delegazione.

I Presidenti delle Sezioni durano in carica quattro anni, possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi e sono componenti di diritto del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale determina le Sezioni i cui Vice Presidenti andranno a far parte del Consiglio Generale, in funzione della significativa rappresentatività delle imprese della Sezione in termini di contribuzione versata o in quanto espressione dei principali comparti economici dei territori.

I Vice Presidenti delle Sezioni, d'intesa con il Presidente della Sezione, possono convocare incontri e coordinare iniziative con le imprese dei rispettivi territori, per affrontare tematiche di specifico interesse.

Per coinvolgere maggiormente le aziende nell'attività dell'Associazione o per curare temi più specifici, l'attività delle Sezioni merceologiche può essere articolata in Coordinamenti di Comparto, che possono designare un proprio Coordinatore.

Le Sezioni si riuniscono ogniqualvolta il Presidente di Sezione lo ritenga necessario, preferibilmente almeno ogni quattro mesi oppure quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti la Sezione. Le norme di elezione, convocazione, svolgimento, deliberazione della Sezione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

### **Art. 18 - Costruttori edili**

I Costruttori Edili fanno capo all'Ance; possono essere articolati in un'unica Sezione o in Sezioni operanti nell'ambito delle Delegazioni, nelle forme e nelle modalità previste negli accordi nazionali Confindustria – ANCE; gli stessi sono rappresentati in seno al Consiglio Generale ed al Consiglio di Presidenza dal Presidente nel caso siano articolati

in una unica Sezione, o, se articolati in Sezioni territoriali da un Presidente designato a maggioranza fra i Presidenti delle Sezioni territoriali, oppure, in assenza di accordo, dal Presidente in carica più anziano di iscrizione.

I Costruttori Edili operanti in seno all'Associazione provvedono a redigere il proprio "Regolamento", che deve essere conforme alle regole nazionali ed al presente Statuto; deve essere ratificato dal Consiglio Generale; l'attività si svolgerà d'intesa con detto Consiglio, con il Presidente dell'Associazione e con il Presidente di Delegazione nella quale operano.

Altre eventuali forme organizzative dovranno tener conto degli accordi nazionali Confindustria - ANCE, da recepire in specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

### **Art. 19 – Comitato Piccola Industria**

In seno all'Associazione è costituito il Comitato per la Piccola Industria che potrà essere articolato in differenti Comitati territoriali di Delegazione, in questo caso, i Comitati stessi saranno rappresentati in seno al Consiglio Generale ed al Consiglio di Presidenza, da un Presidente designato a maggioranza dai Comitati stessi o, in assenza di accordo, dal Presidente più anziano di iscrizione.

Nel caso in cui sia costituito un unico Comitato, esso provvede ad eleggere un Presidente ed almeno due Vice Presidenti, i quali rappresentano il Comitato negli organi delle rispettive Delegazioni. Il Presidente del Comitato assume di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Si riunisce con il compito di esaminare e studiare i problemi che interessano le piccole imprese e di formulare eventuali proposte agli Organi Direttivi dell'Associazione.

Il Comitato o i Comitati Territoriali di Delegazione devono essere composti da almeno un delegato per ciascuna Sezione eletto fra i rappresentanti delle imprese che occupano il numero massimo di dipendenti stabilito dal Regolamento o dagli organi nazionali della Piccola Industria.

I componenti del Comitato devono essere titolari o legali rappresentanti di imprese purché aventi responsabilità di gestione nelle stesse. Il Comitato provvede a redigere il proprio "Regolamento"; esso deve essere conforme alle regole nazionali, agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto e deve essere ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione, così come, d'intesa con detto Consiglio e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Comitato.

### **Art. 20 – Gruppo Giovani Imprenditori**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente, 2 Vice Presidenti espressione delle Delegazioni Territoriali diverse da quella del Presidente e un Consiglio Direttivo. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente, i Vice Presidenti di Delegazione e gli altri appartenenti al Gruppo Giovani individuati in base al proprio regolamento e al regolamento nazionale dei Giovani Imprenditori, rappresentano Confindustria Toscana Sud negli organi regionali e nazionali del movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Per favorire la partecipazione alle attività del Gruppo Giovani Imprenditori, il

Presidente ed i Vice Presidenti Giovani di Delegazione possono organizzare, nelle rispettive Delegazioni, gruppi di lavoro su base territoriale e svolgere tutte le attività in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento, che deve essere ratificato dal Consiglio Generale.

## **TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO**

### **Art. 21 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può essere coadiuvato da un Vice Direttore, anch'egli nominato dal Consiglio Generale.

Il Direttore Generale e l'eventuale Vice Direttore partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale è inoltre coadiuvato dai Referenti di Delegazione per il coordinamento delle attività operative e del funzionamento degli organi della Delegazione territoriale. Ai Referenti di Delegazione, sulla base di specifiche esigenze, possono essere attribuite dal Direttore Generale ulteriori funzioni.

### **Art. 22 – Fondo comune**

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- il patrimonio costituito dagli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Toscana Sud.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

### **Art. 23 – Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro

il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili prima dell'approvazione in Assemblea.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

#### **Art. 24 – Modifiche statutarie e scioglimento**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 25 - Disposizione di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD**

## **Indice**

### **TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO**

**CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

**CAPO II - Sanzioni**

### **TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI**

**CAPO I - Convocazione delle riunioni**

**CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

**CAPO III - Deliberazioni e verbali**

### **TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE**

**CAPO I - Principi generali**

**CAPO II - Requisiti di accesso**

**CAPO III - Decadenza**

### **TITOLO IV - ELEZIONI**

**CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

**CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente**

**CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

### **TITOLO V - PROBIVIRI**

**CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

**CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

**CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

**CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

## **TITOLO I**

### **RAPPORTO ASSOCIATIVO**

#### **CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata all'interessato a mezzo di posta elettronica. Tutti i soci sono informati dell'ingresso di nuove imprese, anche tramite pubblicazione riservata agli associati sul sito internet dell'Associazione
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente, al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione è possibile il ricorso, con indicazione dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

#### **CAPO II - Sanzioni**

Nei confronti di particolari comportamenti dei soci possono essere presi i seguenti provvedimenti:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei componenti in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO ORGANI**

#### **CAPO I - Convocazione delle riunioni**

1. Comunicazione del Presidente dell'organo, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno. La relativa documentazione può essere trasmessa successivamente, in ogni caso entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
2. Preavviso:
  - a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza;
  - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni ridotti a 3 in caso di urgenza.
  - c. Per gli organi delle articolazioni interne: 5 giorni ridotti a 48 ore in caso d'urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
  - a. Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o di almeno il 20% dei voti totali
  - b. Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza e altri organi delle articolazioni interne: su richiesta di 1/4 dei componenti.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta per 10 giorni dalla richiesta
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente dell'organo.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
  - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
  - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
    - i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

- ii. da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente paragrafo a.
7. Ad inizio anno solare, o con cadenza semestrale, il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza.

## **CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. Quorum costitutivi, calcolati sugli aventi diritto al voto:
  - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili
  - b. Consiglio Generale: almeno 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
  - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti
  - d. Per gli altri organi delle articolazioni interne: almeno 1/5 dei componenti o il 10% dei voti esercitabili.
  - e. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
  - f. Per tutti gli organi concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.
  - g. I quorum sopra definiti sono verificati solo all'inizio della riunione, ovvero durante la stessa se ne fa richiesta almeno 1/5 dei voti/componenti presenti.
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione o dell'articolazione interna; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età tra i Vice Presidenti Esecutivi.
3. Segreteria:
  - a. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale o, in sua assenza, da altro collaboratore individuato dal Presidente; a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
  - b. Per gli organi delle articolazioni interne, risorsa dedicata individuata dal Direttore Generale.
4. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e nel Consiglio Generale.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Possibilità per il Presidente di invertire i punti all'ordine del giorno, senza chiedere un voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.



8. Ammesso svolgimento simultaneo delle riunioni in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
9. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede in cui è presente il Presidente.
10. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **CAPO III – Deliberazioni e verbali**

1. Quorum deliberativi generali:
  - a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice dei presenti senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice dei presenti tenendo conto di astenuti e schede bianche;
  - b. in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum;
  - c. alle delibere degli organi delle articolazioni interne si applicano le regole previste per il Consiglio Generale.
2. Quorum deliberativi speciali:
  - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali. L'eventuale soppressione, anche dal punto di vista strutturale e funzionale, di una Delegazione Territoriale è considerata modifica statutaria e necessita delle maggioranze qualificate di cui sopra, oltre alla delibera del relativo Consiglio di Delegazione adottata con i medesimi quorum speciali previsti per il Consiglio Generale. In caso di approvazione di modifiche per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.
  - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 65% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione:
  - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
  - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Sono ammesse regole procedurali specifiche

e di maggiore durata temporale della votazione fino ad un massimo di tre ore disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale;

- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese eventualmente su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
- d. diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale;
- e. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
- f. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
- g. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea ed organi; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
- h. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
- i. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario;
- j. conservazione dei verbali: presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati; per le Assemblee implementazione progressiva di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione/articolazione interna; conservazione per 5 anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

### **TITOLO III**

#### **CARICHE ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I – Principi generali**

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Sfasamento temporale dei mandati degli organi: realizzato con abbinamenti necessari tra Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza, preferibilmente in anni dispari, nonché tra Consiglio Generale, organi di controllo e altri organi delle componenti interne, preferibilmente in anni pari;
3. Rotazione – durata massima dei mandati

- a) Presidente: mandato di 4 anni. Esaurito il proprio mandato, possibilità di una sola ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione
  - b) Vice Presidenti: mandato di 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di 8 anni consecutivi
  - c) Componenti degli organi direttivi e delle articolazioni interne: 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di 12 anni consecutivi
  - d) Probiviri e Revisori contabili: mandato di 4 anni senza limiti massimi alla rielezione e senza necessità di rotazione.
4. Dopo i mandati consecutivi per i soggetti di cui ai punti b) e c), possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
  5. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
  6. La durata dei mandati dei vertici della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori e delle Sezioni Merceologiche è autonoma rispetto ai mandati del Presidente e dei Vice Presidenti. I suddetti vertici devono essere sempre eletti e non nominati da altre istanze apicali.
  7. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
  8. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa dei componenti del Consiglio di Presidenza, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale. Per tutti gli altri organi si procede per cooptazione mediante votazione da parte dell'organo da ricomporre.

## **CAPO II – requisiti di accesso**

Doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

I componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come indicato nel regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente coloro che hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità per i gravi motivi previsti dall'articolo 15 dello statuto confederale, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale ovvero in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado.

Possono candidarsi Probiviri e Revisori anche soggetti esterni al modo associativo e non è quindi per essi richiesto il requisito del doppio inquadramento né della responsabilità aziendale di grado rilevante. Le cariche di Probiviri e Revisori sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

La verifica dei requisiti necessari per la candidatura alle cariche associative è effettuata dal Collegio speciale dei Probiviri.

### **CAPO III – Decadenza**

1. Mancanza del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante. In assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.

4. Il Collegio speciale dei Probiviri, nel caso si verificano le situazioni di incompatibilità di cui al precedente Capo II comma 5, può deliberare la decadenza immediata con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI**

#### **CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

1. Per quanto riguarda i soggetti indicati nelle lettere A e B comma 2 art.10 dello Statuto, si prevede come modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Il numero dei candidati deve essere preferibilmente, laddove possibile, superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. In tal caso, ove possibile, è opportuna una proporzionale riduzione degli eligendi. In alternativa è possibile predisporre una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.
5. In caso di raccolta di un numero di candidature superiori ai seggi, il numero di preferenze che è possibile esprimere non può superare i 2/3 dei seggi da ricoprire.
6. Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

#### **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Consultazioni: la Commissione di designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 3 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore sorteggio dei nominativi precedentemente individuati.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
8. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano invece le schede nulle.
9. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
  - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
  - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
  - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
  - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio.
11. L'Assemblea elegge il Presidente, i Presidenti delle Delegazioni e gli altri Vice Presidenti individuati dal candidato Presidente, con un'unica votazione "a pacchetto", deliberata a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale.
12. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

13. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
14. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
15. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta ed è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea. Solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente designato individua i Vice Presidenti e, in una riunione successiva a quella di designazione, li sottopone all'approvazione del Consiglio Generale, che delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi proposti. La proposta deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a 2/3 degli eleggibili
2. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
3. Prima della suddetta presentazione, acquisizione del parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale e per verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.
4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
5. I Presidenti delle Delegazioni, che sono Vice Presidenti esecutivi, una volta individuati dalla Commissione di designazione, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale ai fini della proposta all'Assemblea, con votazione separata da quelle per il candidato Presidente e per i candidati Vice Presidenti da quest'ultimo individuati.
6. L'Assemblea elegge assieme al Presidente, i Presidenti delle Delegazioni e gli altri Vice Presidenti individuati dal candidato Presidente, con un'unica votazione "a pacchetto".
7. Tutti i Vice Presidenti vengono eletti assieme al Presidente a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
8. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
9. Mandato quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
10. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti, tutti i Vice Presidenti restano in carica fino alla delibera di designazione del nuovo Presidente, dei nuovi Vice Presidenti Esecutivi e di quelli da lui proposti.

11. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione. I Vice Presidenti sostituiti dal Consiglio Generale rimangono in carica fino alla scadenza del Presidente.
12. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

## **TITOLO V**

### **PROBIVIRI**

#### **CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Obbligatorio il versamento da parte del ricorrente di un deposito cauzionale, nella misura indicata dai Proboviri fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo.
4. Possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna.
5. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
7. Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
8. Istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
9. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

#### **CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.



3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione
6. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

1. Composto a rotazione da 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Toscana Sud; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
4. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, con obbligo di versamento di deposito cauzionale, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
5. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

### **CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.